AGRIFONDO – Fondo Pensione complementare a capitalizzazione
per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Approvato dal CdA del 23 Luglio 2026

Regime fiscale dei contributi

(applicabile anche ai soggetti iscritti alla data del 31.12.2006)

I contributi versati ad AGRIFONDO, a partire dal 01.01.2007, sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente nei limiti previsti dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A decorrere dal periodo d'imposta 2026, tale limite è pari a euro 5.300,00 annui.

Ai fini del computo del predetto importo, oltre che dei contributi versati dal lavoratore dipendente, si tiene altresì conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei versamenti effettuati ad AGRIFONDO in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), di seguito T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Relativamente a queste ultime, sulle somme reintegrate eccedenti il limite annuo di deducibilità previsto dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 252/2005, pari a euro 5.300,00 a decorrere dal periodo d'imposta 2026, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR viene destinato ad AGRIFONDO in regime di sospensione di imposta: di conseguenza non deve essere dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ad AGRIFONDO ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica al predetto fondo pensione l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile assunta a riferimento per il calcolo delle ritenute fiscali, all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione ad una delle predette forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite annuo ordinario, in misura pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e, comunque, per un importo annuo non superiore alla metà del limite annuo di deducibilità previsto dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 252/2005.
La Risoluzione n. 131 dell'Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2011, in proposito ha chiarito che il comma 6 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 prevede le seguenti due fasi:

- I fase: in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, la differenza tra l'importo dei contributi effettivamente versati e il limite annuale di deducibilità tempo per tempo vigente non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità da utilizzare entro i venti anni successivi;
- II fase: il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale ordinario e fino a concorrenza dell'ulteriore importo annuo deducibile previsto dalla normativa vigente.

  Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di tale ulteriore plafond, poiché non è indifferente ai fini del rendimento pensionistico l'anno in cui è effettuato il versamento, secondo l'Agenzia delle Entrate è possibile consentire di impiegare il "monte" accumulato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nei limiti annuali consentiti, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite annuo ordinario.

Regime fiscale dei rendimenti in fase di accumulo

I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Con l'entrata in vigore in data 24 giugno 2014 del D.L. n. 66/2014 (convertito in L. 89 del 23 giugno 2014), l'aliquota di imposizione sul risultato di gestione è elevata all'11,50% fino al 31 dicembre 2014.
Alla luce delle recenti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23/12/2014), i rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota del 20%. I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.
All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

Regime fiscale delle prestazioni

Criterio generale di imposizione fiscale
Per regola generale sono assoggettate a tassazione, al momento della percezione delle prestazioni, le quote di montante maturato riferite proporzionalmente alle somme che, all'atto del versamento, non sono state assoggettate ad imposizione fiscale. Di conseguenza saranno tassate solo le quote di montante riferibili al TFR versato ed ai contributi versati sia

dal datore di lavoro che dal lavoratore a condizione che siano stati dedotti all'atto del versamento.
Al contrario, non saranno tassate le quote di montante riferibili agli eventuali contributi non dedotti all'atto del versamento nonché le quote di montante riferibili ai redditi già assoggettati ad imposta durante la fase di accantonamento (come, ad esempio, le quote di montante riferibili ai rendimenti maturati).
Le prestazioni sono assoggettate a tassazione, pro quota, in base al regime fiscale vigente tempo per tempo. In particolare:

A. i montanti maturati al 31.12.00 saranno assoggettati a tassazione sulla base del regime fiscale vigente alla suddetta data;
B. i montanti maturati al 31.12.06 saranno assoggettati a tassazione sulla base del regime fiscale vigente alla suddetta data;
C. i montanti maturati a decorrere dal 01.01.07 saranno assoggettati a tassazione sulla base del regime fiscale in vigore dalla data suddetta.

A. Regime fiscale applicabile ai montanti maturati (quote di prestazione) al 31.12.2000

I montanti maturati a tutto il 31 dicembre 2000 sono assoggettati, limitatamente alla parte imponibile, a tassazione secondo la disciplina di cui all'art. 17-bis del T.U.I.R. In particolare:

Prestazione erogata sotto forma di rendita: è assoggettata a tassazione progressiva nella misura dell'87,5% del suo ammontare.

Prestazione erogata sotto forma di capitale: è assoggettata a modalità di imposizione diverse a seconda che riguardi i c.d. "vecchi iscritti" (soggetti già iscritti al 28.04.93 a forme di previdenza complementare già istituite alla data del 15.11.92) ovvero soggetti che si siano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28.04.93.

Per i **"vecchi iscritti"** i montanti maturati a tutto il 31.12.2000 sono assoggettati a tassazione separata mediante l'applicazione, a titolo definitivo, della medesima aliquota di tassazione del TFR sulla base imponibile costituita dal montante maturato al netto della riduzione (258,23 euro fino al 31.12.97 elevata a 309,87 euro per il periodo 01.01.98-31.12.00) spettante in proporzione della eventuale quota di TFR versato nonché al netto dei contributi del lavoratore se di importo inferiore al 4% della retribuzione annua lorda che residua una volta dedotti i contributi obbligatori per legge. L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 102/E del 26 novembre 2012) ha precisato che, qualora un Fondo pensione corrisponda una prestazione in forma di capitale a un "*vecchio iscritto*", le somme erogate devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%, per la quota relativa al rendimento finanziario, e all'aliquota del TFR per quella corrispondente ai contributi versati. Quindi, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli articoli 16, c. 1, lett. a) e 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. "*rendimento*" si applica la ritenuta del 12,50%. L'Agenzia ha infine chiarito che:

- in caso di iscritti che abbiano trasferito la propria posizione in regime di neutralità fiscale da altri fondi pensione a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, la predetta ritenuta a titolo di imposta del 12,50% possa essere applicata ai rendimenti

derivanti dalla gestione del capitale sui mercati finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000, certificati dal Fondo di provenienza e imputabili all'iscritto;

- per le liquidazioni già effettuate, i "*vecchi iscritti*" possono presentare istanze di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR n. 602/1973 presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione rilasciata dal Fondo che certifichi l'ammontare dei rendimenti imputabili alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo nei termini precedentemente indicati. Tale disposizione prevede, infatti, che l'istanza di rimborso relativa a versamenti diretti possa essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. In alternativa alla istanza di rimborso, per le prestazioni erogate nel 2011, il Fondo potrà provvedere al recupero della maggiore imposta versata riliquidando direttamente le prestazioni erogate e presentando un modello 770 integrativo;
- in caso di trasferimento della posizione previdenziale degli iscritti presso altra forma di previdenza complementare, la predetta certificazione possa essere rilasciata dal Fondo cedente al nuovo Fondo previdenziale al fine di consentire la corretta tassazione dei rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000, in sede di erogazione della prestazione finale.

Per i **soggetti che si siano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28.04.93** i montanti maturati a tutto il 31.12.00 sono assoggettati a tassazione separata mediante l'applicazione, a titolo definitivo, dell'aliquota c.d. "*interna*" (calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR ma assumendo come parametro per il calcolo del reddito di riferimento non il TFR maturato quanto piuttosto il montante maturato all'interno del fondo pensione) sulla base imponibile costituita dal montante maturato al netto della riduzione (258,23 euro fino al 31.12.97 elevata a 309,87 euro per il periodo 01.01.98-31.12.00) spettante in proporzione della quota di TFR versato nonché al netto dei contributi del lavoratore se di importo inferiore al 4% della retribuzione annua lorda che residua una volta dedotti i contributi obbligatori per legge.

Anticipazioni: anche le anticipazioni fatte valere sui montanti maturati fino al 31.12.2000 sono assoggettate ad un regime fiscale differenziato a seconda che siano chieste da "vecchi iscritti" ovvero da soggetti che si siano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28.04.93.

In particolare:

a) le anticipazioni richieste dai **"*vecchi iscritti*"** sono assoggettate a tassazione separata, a titolo provvisorio e salvo conguaglio all'atto della definitiva liquidazione della posizione, mediante applicazione dell'aliquota c.d. "*interna*" (calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR ma assumendo come parametro per il calcolo del reddito di riferimento non il TFR maturato quanto piuttosto il montante maturato all'interno del fondo pensione) sulla base imponibile costituita dal montante oggetto di anticipazione diminuito dei contributi del lavoratore se di importo inferiore al 4% della retribuzione annua lorda che residua una volta dedotti i contributi obbligatori per legge;
b) le anticipazioni richieste dai **soggetti che si siano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28.04.93** sono assoggettate a tassazione separata, a titolo provvisorio e salvo conguaglio all'atto della definitiva liquidazione della posizione, mediante applicazione dell'aliquota c.d. "*interna*" (calcolata con criterio analogo a quello

per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR ma assumendo come parametro per il calcolo del reddito di riferimento non il TFR maturato quanto piuttosto il montante maturato all'interno del fondo pensione) sulla base imponibile costituita dal montante oggetto di anticipazione diminuito dei contributi del lavoratore se di importo inferiore al 4% della retribuzione annua lorda che residua una volta dedotti i contributi obbligatori per legge nonché della riduzione (258,23 euro fino al 31.12.97 elevata a 309,87 euro per il periodo 01.01.98-31.12.00) spettante in proporzione della quota di TFR versato.

B. Regime fiscale applicabile ai montanti maturati (quote di prestazione) dal 01.01.01 al 31.12.06

Trovano applicazione le regole di seguito indicate:

***Prestazione erogata sotto forma di rendita*:** è assoggettata a tassazione progressiva per la quota parte riferibile ai contributi dedotti ed al TFR. Invece, la quota parte riferibile ai contributi non dedotti ed ai rendimenti conseguiti durante la fase di accumulo è esentata da tassazione. I rendimenti finanziari della rendita (rivalutazioni) sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

Prestazione erogata sotto forma di capitale: è assoggettata, per la sola parte di volta in volta imponibile, a tassazione separata (l'imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta sostitutiva in capo al fondo), ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva applicata ad un imponibile costituito dal montante lordo maturato al netto dei contributi non dedotti e della rivalutazione finanziaria già assoggettata ad imposta.
In particolare i montanti maturati tra il 01.01.2000 ed il 31.12.06 sono assoggettati a tassazione separata mediante l'applicazione, a titolo definitivo, dell'aliquota c.d. "*interna*" (calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR ma assumendo come parametro per il calcolo del reddito di riferimento non il TFR maturato quanto piuttosto il montante maturato all'interno del fondo pensione aumentato delle eventuali anticipazioni godute e diminuito degli eventuali contributi non dedotti nonché dei redditi già assoggettati ad imposta) sulla base imponibile.
Se l'importo liquidato in capitale è inferiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, la base imponibile è costituita unicamente dai contributi dedotti e dalle quote di TFR.
Si utilizza la medesima base imponibile anche nell'ipotesi in cui l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma di rendita sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, L. n. 335/1995.
Se, al contrario, l'importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, la base imponibile è costituita non solo dai contributi dedotti e dalle quote di TFR ma anche dai rendimenti finanziari.

Anticipazioni: le anticipazioni fatte valere sui montanti maturati nel periodo dal 01.01.01 al 31.12.06 sono assoggettate a tassazione separata, a titolo provvisorio e salvo conguaglio all'atto della definitiva liquidazione della posizione, mediante applicazione dell'aliquota c.d. "interna" (calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR ma assumendo come parametro per il calcolo del reddito di riferimento non il TFR maturato quanto piuttosto il montante maturato all'interno del fondo pensione) sulla base imponibile costituita dal montante oggetto di anticipazione diminuito dei contributi non dedotti.

C. Regime fiscale applicabile ai montanti maturati (quote di prestazione) a decorrere dal 01.01.07

Prestazioni in rendita o capitale

Le prestazioni, sia erogate sotto forma di rendita sia erogate sotto forma di capitale, limitatamente alla parte imponibile, sono tassate mediante ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'aliquota applicata sarà pari al 9 per cento.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari della rendita (cd. "*rivalutazione annua della rendita*", costituita dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari) sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148) è intervenuto sulla tassazione dei rendimenti finanziari innalzandone l'aliquota di tassazione al 20% con decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Tuttavia, l'aliquota al 20% non si applica a talune tipologie di proventi quali interessi derivanti da titoli di Stato italiani, titoli ad essi equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati *white list*, per i quali è rimasta in vigore l'aliquota del 12,50%. Quindi occorre considerare che gli attivi posti a fronte delle prestazioni periodiche, da cui emergono i rendimenti in questione, possono essere costituiti anche da proventi non assoggettati all'aliquota del 20%. In merito è intervenuta l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 11/E del 28 marzo 2012) chiarendo che, per i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica, l'individuazione della componente riferibile ai titoli pubblici va effettuata sulla base della composizione degli attivi relativi all'ultimo rendiconto disponibile della gestione assicurativa cui fa riferimento il contratto. A far data dal 1° luglio 2014, sul citato rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%, ferma restando la tassazione agevolata sui titoli di Stato italiani (per approfondimenti circa il regime transitorio di applicazione della nuova aliquota del 26% si rinvia alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28/03/2012 e n. 19/E del 27/06/2014). Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta (15% - 9%).

Per i montanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le prestazioni in forma di rendita a durata definita e di prelievi liberamente determinabili sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La prestazione in forma di erogazione frazionata del montante accumulato in un periodo non inferiore a cinque anni, per i montanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 20 per cento, ridotta di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali.

In caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati dal beneficiario al momento dell'esercizio dell'opzione e trova applicazione il regime fiscale previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale.

N.B.: Per le rendite vitalizie in corso di erogazione alla data del 1° gennaio 2012, il reddito di cui alla lettera g-*quinquies*), comma 1, dell'articolo 44 del TUIR, compreso in ciascuna rata, continua ad essere assoggettato a tassazione con l'aliquota del 12,50%, limitatamente all'ammontare complessivo delle rivalutazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011. Le rivalutazioni delle rate riferibili ad un arco temporale a cavallo del 31 dicembre 2011, sono soggette all'aliquota del 12,50% per la quota parte proporzionale al periodo compreso nel 2011 mentre la parte eccedente va soggetta a tassazione con l'aliquota del 20%.

Riscatti ed anticipazioni

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono tassate mediante ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Tale regola si applica nei seguenti casi:

a) anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
b) riscatto parziale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.

In tutte le altre fattispecie di riscatto (riscatto per cause diverse ai sensi dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 252/05) nonché in caso di anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli ovvero in caso di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente, la tassazione, limitatamente alla parte imponibile, avviene mediante applicazione di una aliquota pari al 23%.

Disposizioni finali comuni ai tre regimi fiscali delle prestazioni

Calcolo dell'anzianità di partecipazione, Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29 dell'11 aprile 2025 (art. 11, D. Lgs. 252/2005)

Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025), l'anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, utile per la riduzione dell'aliquota di tassazione dal 15% fino al 9% ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 252/2005, si determina sommando tutti i periodi di partecipazione maturati anche presso forme differenti, purché la relativa posizione non sia stata integralmente riscattata.
Ai fini del riconoscimento dell'anzianità pregressa, non è necessario il trasferimento della posizione: l'aderente deve fornire alla forma pensionistica presso cui richiede la prestazione un'attestazione rilasciata dall'altra forma da cui risultino la data di prima adesione e la mancata integrale liquidazione della posizione.
La disposizione si applica a tutte le prestazioni soggette a ritenuta del 15% riducibile:

- prestazioni pensionistiche in capitale o rendita;
- prestazioni in forma di rendita a durata definita e di prelievi liberamente determinabili;
- riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia;
- Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA);
- anticipazioni per spese sanitarie straordinarie;
- riscatti per invalidità permanente o inoccupazione superiore a 12 o 48 mesi;
- riscatti per premorienza.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
La parte imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con applicazione dell'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare del richiedente è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche da e verso AGRIFONDO sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

Avvertenza
I lavoratori dipendenti che trasferiscono la loro posizione individuale ad AGRIFONDO e che risultino già iscritti, al 29 aprile 1993, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del meno favorevole regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.

* * *

Dichiarazione di responsabilità

AGRIFONDO si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.